



VECO TAX

News

Periodico di aggiornamento sulla fiscalità internazionale edito da Verga Group
Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano • tel. +41 91 911 71 11 • fax +41 91 923 94 19
Web site: www.vergagroup.com • Email: info@vergagroup.com

UNIONE EUROPEA

Ritenute sui dividendi in ambito UE e libertà di stabilimento

Caso Denkavit II

Il 14 dicembre 2006, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso una interessante pronuncia riguardante tre questioni pregiudiziali in merito a una controversia relativa alla distribuzione di dividendi tra società residenti in Paesi comunitari diversi (procedimento C-170/05 relativo alla causa Denkavit International BV contro Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie).

La controversia della causa principale riguarda fatti che si sono verificati in data anteriore all'adozione della direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, ma fornisce principi comunque di attualità, in tutti i casi in cui la direttiva non trovi applicazione.

La questione riguarda la tassazione dei dividendi distribuiti da una società francese a una società residente nei Paesi Bassi. In sostanza, la società olandese sostiene che la normativa francese in materia di tassazione dei dividendi è incompatibile con la normativa comunitaria e, in particolare con l'articolo 43 del Trattato CE (libertà di stabilimento).

Infatti, tale normativa prevedeva una ritenuta alla fonte (limitata al 5 per cento dalla Convenzione contro le doppie imposizioni esistente tra i due Paesi) per i dividendi distribuiti

ai soggetti non residenti in Francia, mentre per i soggetti residenti era prevista un'esenzione totale. Nel caso in esame, ha sostenuto la Corte di Giustizia, il diverso trattamento fiscale nella distribuzione dei dividendi al socio comunitario sarebbe in violazione del diritto fondamentale previsto dall'art. 43 del trattato UE.

In particolare, lo Stato membro ospitante non può negare alle società residenti in altro Stato comunitario il trattamento fiscale più vantaggioso sui dividendi concesso alle società residenti.

Da ciò emerge come numerosi Stati della UE (come l'Italia) che ancora prevedono ritenute fiscali sui dividendi distribuiti a società con sede in altri stati membri, ma esentano da ritenuta le distribuzioni "interne", dovranno provvedere a modificare tali disposizioni.

La Corte di Giustizia, ha inoltre stabilito che una Convenzione sulle doppie imposizioni non esonera gli Stati membri contraenti dal rispetto delle norme comunitarie. La Repubblica francese, pertanto, non poteva invocare una Convenzione contro le doppie imposizioni quale esimente dall'osservanza degli obblighi a essa imposti dal Trattato.

In definitiva, dalla pronuncia in esame, l'esatta interpretazione degli articoli 43 CE e 48 CE vuole che essi ostano a una normativa nazionale che assoggetti ad una imposizione, mediante ritenuta alla fonte, i dividendi distribuiti dalle consociate residenti alle società madri non residenti anche in vigenza di una convenzione fiscale tra gli Stati membri interessati che autorizzi tale ritenuta alla fonte e preveda la possibilità di

IN QUESTO NUMERO:

UNIONE EUROPEA

Ritenute sui dividendi in ambito UE e libertà di stabilimento

1

CINA

Riforma del sistema fiscale

2

BELGIO

Novità fiscali in materia di royalties e dividendi

2

UNGHERIA

Regime d'esenzione fiscale esteso ai "capital gains"

3

SVEZIA

Chiarimenti sulla portata del regime holding

3

ITALIA

Modifiche al regime fiscale di dividendi, interessi e canoni transfrontalieri

3

detrarre dall'imposta dovuta nello Stato di residenza della madre.

Tale filone giurisprudenziale sembra destinato a consolidarsi. Infatti, ad analoghe conclusioni (stavolta di

violazione riguarderebbe l'art. 56 in materia di libera circolazione dei capitali) è pervenuto l'avvocato Generale Mengozzi nel caso Amurta (C-379/05), il quale dovrebbe sancire l'incompatibilità con il diritto UE della ritenuta olandese sui dividendi distribuiti a società residenti in altri stati membri.

CINA

Riforma del sistema fiscale

Il 16 marzo scorso la riforma fiscale cinese è stata approvata dall'Assemblea Nazionale del Popolo, con l'effetto che dal 1° gennaio 2008 le società "straniere" in Cina non godranno più di un regime fiscale preferenziale. L'obiettivo del provvedimento è armonizzare la disciplina tributaria in modo che le società straniere e quelle cinesi siano soggette al medesimo carico impositivo.

Il nuovo regime costituisce il consolidamento di due regimi separati di imposta sul reddito di impresa per le domestic-invested enterprises ("DEs") e le foreign invested enterprises ("FIEs") in un singolo regime. Lo scopo della riforma è quindi duplice: in primo luogo, la riforma consolida i due regimi di imposta attuali in un'unica normativa e unifica gli adempimenti fiscali per entrambi i gruppi di contribuenti; in secondo luogo, è prevista l'armonizzazione della situazione corrente unificando (i) le basi imponibili, (ii) le cosiddette "preferential tax treatments" e (iii) il livello dell'aliquota d'imposta.

In base alla riforma fiscale, la tassazione delle società residenti avverrà in base al c.d. "worldwide income taxation principle" secondo cui le società sono tassate sul reddito ovunque prodotto. L'imposta sul reddito delle società è applicata con l'aliquota del 25% (ad eccezione delle società di piccole dimensioni e quelle ad alta tecnologia che saranno tassate rispettivamente al 20 e al 15%).

Fino ad oggi, invece, le FIE sono state soggette ad un'imposta variabile tra il 10 e il 24%, a seconda

della loro localizzazione (Cina ci sono Zone Economiche Speciali - SEZ - che offrono trattamenti fiscali molto favorevoli agli investitori esteri).

Gli effetti della riforma saranno comunque definitivamente valutabili una volta emanati i regolamenti attuativi.

Le società non residenti in Cina saranno invece tassate in base al principio di territorialità.

Un punto particolarmente importante da definire su cui si attendono importanti chiarimenti è quello che riguarda le cd. tax holiday per le società industriali a capitale straniero di nuova costituzione in Cina, vale a dire il periodo di 2 anni di completa esenzione fiscale più altri 3 anni di imposta ridotta al 50% (con la particolarità che periodo di tax holiday decorre dal primo esercizio in utile).

Dal 1° gennaio 2008 anche questo schema di incentivazione sembra destinato a terminare; tuttavia, è prevista una clausola di "grandfathering" per le società costituite anteriormente al 16 marzo 2007, le quali potranno continuare a godere del regime agevolato seppur con la limitazione data dalla decorrenza immediata (1° gennaio 2008) del quinquennio di tax holiday, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia conseguito utili.

Un ulteriore punto controverso riguarda la ritenuta sui dividendi (cd. dividend withholding tax). Finora gli utili distribuiti dalle FIE alle loro controllanti estere potevano essere rimpatriati in totale esenzione d'imposta.

La riforma fiscale potrebbe introdurre una forma di prelievo fiscale anche sulle distribuzioni di dividendi a soci stranieri (probabilmente con l'aliquota del 20%), con l'effetto che operazioni di investimento in Cina dovranno essere oggetto di attenta pianificazione fiscale, tenendo conto delle disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dalla Cina con altri Stati (al riguardo, le convenzioni che prevedono aliquote minime con riferimento ai dividendi sono ad esempio quelle con Barbados, Hong Kong, Mauritius e Irlanda).

Misure fiscali sulle transazioni intercompany

Infine occorre ricordare alcune disposizioni riguardanti le transazioni intercompany. Il decreto riconosce infatti all'Amministrazione finanziaria il potere di effettuare degli aggiustamenti della base imponibile nel caso in cui le transazioni intercompany non siano conformi al principio di libera concorrenza e determinino una riduzione del reddito imponibile. È inoltre riconosciuta la possibilità alle società di richiedere un Advance pricing agreement (Apa) all'Amministrazione finanziaria, indicando nella richiesta i metodi di determinazione del transfer pricing applicati alle transazioni intercompany. È stabilito l'obbligo per tutte le società di allegare alla dichiarazione dei redditi annuale le informazioni relative alle transazioni infragruppo. In caso di accertamento la società oggetto del controllo e le sue parti correlate sono tenute ad esibire la documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui la società verificata non fornisca le informazioni richieste e o fornisca informazioni incomplete, l'Amministrazione finanziaria potrà procedere a rettificare il reddito imponibile.

BELGIO

Novità fiscali in materia di royalties e dividendi

Misure in materia di canoni di licenza

Il governo belga ha recentemente pubblicato una bozza di provvedimento che prevede una deduzione forfetaria sui redditi derivanti da canoni di licenza di brevetto (royalties).

La nuova misura sui redditi derivanti dall'uso/licenza di brevetti, presenta somiglianze con lo schema olandese recentemente introdotto, definito come "Dutch Patent Box Scheme" e con la detrazione d'imposta dell'80% sui redditi da royalties prevista in Ungheria.

La percentuale ammessa in deduzione è pari all'80% del reddito

sotto forma di royalties derivante da brevetti concessi in licenza da una società belga, ovvero da una stabile organizzazione (s.o.) in Belgio di una società estera, a una consociata o un soggetto terzo, se i pagamenti dei canoni sono fatti a prezzi di mercato (arm's length principle).

Inoltre, riguardo ai brevetti utilizzati internamente dalla società belga per produrre in economia prodotti brevettati, è prevista una detrazione figurativa pari all'80% della royalty che sarebbe stata ricevuta se i brevetti fossero stati concessi in uso ad un soggetto terzo.

La deduzione summenzionata porterebbe ad una riduzione dell'aliquota d'imposta belga dal 33,99% al 6,798% (cioè il 20% di 33,99%).

La deduzione si applicherebbe a tutti i contribuenti (persone giuridiche) belgi, per i seguenti brevetti, di nuova utilizzazione:

- brevetti posseduti dalla società belga derivanti dalle proprie attività di ricerca e sviluppo in centri di ricerca in Belgio o all'estero; e
- brevetti acquisiti dalla società belga da terzi, a condizione che i brevetti siano sviluppati successivamente dalla società belga.

Misure in materia di dividendi

Il governo belga ha inoltre stabilito di esentare dalla ritenuta sui dividendi pagati da società belghe a soci non residenti, a condizione che la società che riceve il pagamento di dividendi sia residente in uno Stato con cui il Belgio ha sottoscritto un trattato contro le doppie imposizioni, con l'effetto che un contribuente extra-UE potrebbe beneficiare dell'esenzione alla stregua di un investitore europeo che goda dei benefici previsti dalla Direttiva 90/434/CE ("Madre/Figlia").

UNGHERIA

Regime d'esenzione fiscale esteso ai "capital gains"

Dal 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore significative modificazioni alla normativa ungherese in materia di proventi da

partecipazioni, le quali rendono l'Ungheria una delle giurisdizioni più favorevoli per la costituzione di strutture holding.

In particolare, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di una partecipazione "qualificata" sono esenti dall'imposta sul reddito e dal contributo di solidarietà a condizione che il contribuente abbia detenuto la partecipazione per almeno 2 anni prima della cessione.

Una partecipazione si considera "qualificata" se rappresentativa di almeno il 30% nel capitale di una società ungherese o estera (tranne le società straniere controllate - CFC) e se l'acquisizione è stata segnalata all'amministrazione fiscale ungherese entro 30 giorni dall'acquisto.

L'esenzione si applica soltanto alle partecipazioni acquistate dopo il 1° gennaio 2007.

L'estensione dell'esenzione fiscale alle plusvalenze (capital gains) completa quindi il favorevole regime tributario in vigore per le società holding ungheresi; si ricordano infatti le misure a regime consistenti nella completa esenzione fiscale per tutti i dividendi derivanti da partecipazioni in società ungheresi ed estere - a prescindere dall'entità della partecipazione - e l'assenza di ritenute sui pagamenti di dividendi, interessi, e canoni di licenza a favore di soggetti non residenti in Ungheria.

Inoltre, per aderire alla c.d. "Direttiva Fusioni" (90/434/EEC), sono stati introdotti ulteriori elementi correttivi per assicurare l'esenzione fiscale sui capital gains derivanti da trasformazioni, conferimenti di aziende e scambi di partecipazioni.

Analogamente, simili esenzioni sono state introdotte relativamente al calcolo della base imponibile della tassa di solidarietà.

SVEZIA

Chiarimenti sulla portata del regime holding

In risposta ad un interpello l'amministrazione finanziaria svedese ha chiarito che il regime holding (participation exemption) si appli-

cherebbe, tra l'altro, ove la società partecipata avente personalità giuridica fosse considerata un'entità societaria comparabile ad una società svedese, indipendentemente dal livello d'imposizione sul reddito previsto dallo Stato di residenza della società partecipata.

La pronuncia è importante perché le autorità fiscali hanno ritenuto sussistente il requisito anche nel caso di società partecipate residenti a Barbados, aventi lo status di International Business Company, e soggette ad un'aliquota fiscale effettiva sul reddito molto ridotta (circa il 2,5%).

Per avere effetti generali, il contenuto della pronuncia dovrà essere riprodotto in una risoluzione ministeriale; tuttavia, essa fornisce utili indicazioni da prendere in considerazione in caso di utilizzo di società svedesi come veicoli holding per investimenti in tali giurisdizioni spesso escluse dai regimi di participation exemption.

ITALIA

Modifiche al regime fiscale di dividendi, interessi e canoni transfrontalieri

Approvato il decreto legislativo recante modifiche al regime "madre-figlia"

Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49 ha dato attuazione alla Direttiva n. 2003/123/CE del 22 dicembre 2003, che, a sua volta, aveva modificato la Direttiva n. 90/435 del 23 luglio 1990 (c.d. "madre-figlia") avente per oggetto il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie localizzate in differenti Stati membri della UE.

La modifica non ha tuttavia apportato le ormai opportune modificazioni al regime attualmente in vigore per quanto riguarda i dividendi "in entrata" (percepiti da una società italiana).

Si ricorda in proposito che l'attuale disciplina (art. 89, tuir) prevede un generalizzato regime di esenzione al 95% (senza prevedere soglie minime

di partecipazione) per i dividendi non provenienti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list"). Sul punto, continuano a profilarsi aspetti di incompatibilità con il Diritto UE, soprattutto con riferimento all'integrale imponibilità (a) dei dividendi distribuiti dalle società residenti a Malta e Cipro, attualmente ancora contenute nella black list, oltre che (b) dei dividendi distribuiti da società UE ma "provenienti" da società residenti nei Paesi "black list".

La modifica normativa ha invece interessato il regime fiscale dei ai dividendi "in uscita" dall'Italia.

In proposito, il comma 1 dell'art.27-bis del d.p.r. n. 600/1973 individua le condizioni che devono sussistere affinché una società "madre" residente in altro Stato membro possa usufruire, relativamente agli utili distribuiti da una società "figlia" residente in Italia dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi, attualmente nella misura del 27%.

A seguito della modifica in commento, sotto un profilo oggettivo si segnala l'estensione del regime di esenzione ai proventi dei titoli diversi dalle partecipazioni assimilati ai titoli azionari, agli utili derivanti da associazione in partecipazione e dai contratti di cointeressenza e la remunerazione dei finanziamenti eccedenti ai sensi della cd. thin capitalization.

Altre rilevanti modifiche riguardano la soglia minima di partecipazione e le condizioni necessarie per poter fruire del beneficio. Fino all'entrata in vigore dell'intervento correttivo, era previsto che le società "matri", che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25% del capitale della società "figlia" che distribuisce gli utili, avevano diritto all'esenzione se:

a) hanno una delle forme societarie previste nell'Allegato alla Direttiva del Consiglio n. 90/435/CEE;

b) sono residenti, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporaneamente limitati, ad una delle imposte indicate nell'Allegato alla predetta Direttiva;

d) la partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Si è proceduto, innanzitutto, a modificare l'entità della partecipazione, che è stata ridotta dal 25 al 20% del capitale della società che distribuisce gli utili.

Tenuto conto che la Direttiva doveva essere recepita a decorrere dal 1° gennaio 2005, la decorrenza della modifica è retroattiva al 1° gennaio 2005 (con l'effetto che sarà possibile presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate entro il termine di 48 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta in eccesso).

La citata percentuale del 20% è ridotta al 15% per gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2007 e al 10% per gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2009.

Per quanto attiene al requisito della residenza fiscale, è ora previsto che la residenza della società "madre" debba essere localizzata in uno Stato membro dell'Unione europea senza possibilità di essere considerati residenti in uno Stato terzo (extra UE) ai sensi di una Convenzione fiscale.

Infine, sul fronte della normativa antielusiva (art. 27-bis, co. 5), si segnala un inasprimento della disciplina, in quanto il riferimento alla "costituzione" della società "madre" con lo scopo esclusivo o principale di beneficiare delle disposizioni agevolative è stato sostituito con quello della "detenzione della partecipazione" volto al perseguimen-

to delle medesime finalità, con evidenti penalizzazioni in termini probatori.

Interessi e canoni

A seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione Ue in merito al corretto recepimento della direttiva 2003/49/CE (cd. direttiva interessi e royalties), che a certe condizioni esenta da ritenute fiscali i pagamenti di interessi e canoni tra società consociate residenti in diversi Stati membri, la locuzione "interessi e canoni maturati" con efficacia retroattiva è stata sostituita all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 143/05 con "interessi e canoni pagati".

Originariamente, era infatti previsto che le disposizioni comunitarie trovassero applicazione con riferimento ai pagamenti di interessi e canoni maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004, sebbene la direttiva facesse riferimento solo al momento della loro percezione.

Tale limitazione era giustificata dalla circostanza di "impedire il ricorso da parte della società estera a pratiche dilatorie volte a ritardare la percezione degli interessi e dei canoni maturati anteriormente alla predetta data allo scopo di beneficiare dell'esenzione" (circolare 47/E del 2005). La Commissione Ue aveva avviato un procedimento di infrazione (2006/4136) nei confronti dell'Italia, sottolineando come il decreto legislativo 143 avesse ristretto il campo di applicazione delle disposizioni comunitarie, ritenendo che la scelta operata dal legislatore nazionale era da ritenersi sproporzionata.

Per effetto delle modifiche, le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati dal 1 gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del Dpr 600/73, devono quindi essere restituite ai percipienti dai sostituti d'imposta.